

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2664

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BURTONE, MOLINARI

Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di legislazione funeraria

Presentata il 17 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge che si presenta, si intende intervenire non solo sugli aspetti igienico-sanitari del settore funerario italiano, ma anche su quelli gestionali, atteso il fatto che le norme di settore sono per lo più vetuste o mancanti. Si coglie inoltre l'occasione per definire un quadro di riferimento complessivo per il settore funerario, che costituisce così il corpo principale delle norme di settore anche ai fini dell'applicazione dell'ordinamento degli enti locali.

Il riconoscimento delle differenti funzioni dei vari livelli di governo locale trova fondamento certo nel dettato costituzionale che, al titolo V della parte seconda, per la materia funebre e cimiteriale individua un ruolo statale di legislazione di

principio in sinergia con le autonomie normative locali, ma discende anche da una concezione autenticamente federalista che vede le regioni e, soprattutto, i comuni, come soggetti istituzionali più vicini ai destinatari delle attività funebri e cimiteriali (cittadini/utenti/clienti) intesi tanto nel ruolo di titolari di diritti o di interessi legittimi, quanto in quello di soggetti/attori costitutivi delle attività stesse.

Occorre infatti partire dalla considerazione che, in questa materia, cittadini e famiglie esprimono scelte differenziate ed introducono nell'esecuzione del servizio molteplici variabili, soprattutto psicologiche, che non possono essere irrigidite in un modello « ottimale » stabilito una volta per tutte.

Tuttavia, in ossequio alla ripartizione delle attribuzioni tra i diversi soggetti istituzionali, è necessario evidenziare che spettano solamente allo Stato la definizione di *standard* riguardo a più snelli procedimenti amministrativi di stato civile e l'emanazione di principi e di criteri a protezione dei cittadini o delle famiglie nel momento in cui diventano fruitori di servizi funerari, e della correlata individuazione di più pregnanti procedimenti sanzionatori per la violazione su materie di propria competenza, a tutto vantaggio dell'esercizio delle funzioni locali di autorizzazione e di controllo.

Allo stesso modo competono alla legislazione nazionale gli interventi a tutela del mercato e della concorrenza con divieti all'esercizio di posizioni mono/oligopolistiche sulle fasi del ciclo funerario (veglia, trasporto, onoranze, accoglienza cimiteriale, arredo e sistemazione della sepoltura), nonché la conseguente definizione di requisiti tecnici al fine di rendere omogenee le modalità di formazione del costo di produzione del servizio. Sono stati quindi stabiliti precisi confini nell'azione fra mercati contigui, quando vi sia un esercizio di attività in monopolio e nel contempo sono state individuate specifiche garanzie per la concorrenza per il mercato.

Il rapporto tra i diversi livelli di governo è stato così risolto mantenendo in capo allo Stato alcune funzioni, ritenute essenziali e di riferimento per tutti gli altri soggetti, specificando che alle regioni competono essenzialmente funzioni legislative di dettaglio e di programmazione, mentre ai comuni, cui competono le funzioni amministrative e regolamentari conseguenti, è affidato il compito attuativo.

La proposta di legge apre inoltre considerevoli spazi alla iniziativa privata in molti settori, pur mantenendo specifiche forme di garanzia e di tutela, determinate dalla delicatezza del servizio, in cui, come detto, il dolente è parte debole nel rapporto con i soggetti che, a diverso titolo, erogano servizi e forniture in occasione di un decesso, ma pure per la necessaria

salvaguardia e tutela della salute pubblica e dei lavoratori.

L'articolato interviene sulla vigente legislazione contenuta del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per introdurre modificazioni, fornendo così un corpo unico di norme di riferimento.

Si sono inoltre disciplinate, fermo restando il generale principio della demanialità dei cimiteri contenuto nell'articolo 824 del codice civile, la costruzione e la cessione da parte dei gestori cimiteriali di tombe e si sono anche aperte possibilità all'iniziativa privata di realizzare cimiteri con lo strumento del *project financing*, purché siano fornite specifiche garanzie tecniche e finanziarie.

Per l'attività cimiteriale, infatti, si è preferito individuare un approccio più articolato in considerazione della complessità della materia e della varietà non solo degli ambiti di intervento istituzionale, ma anche dei vari soggetti potenzialmente interessati.

Il secolo che si apre ci consegna oggi una realtà cimiteriale dove l'inumazione, rispetto alla prima metà del secolo scorso, è in forte decrescita a favore della tumulazione, percepita come uno *status* sepolcrale ritenuto « più adeguato ». Ciò, negli ultimi decenni, ha prodotto la cementificazione di grandi aree cimiteriali con un'affannosa edificazione di complessi loculi dalle dimensioni sempre maggiori, dalle caratteristiche architettoniche seriali, ed un sostanziale esaurimento della ricettività delle strutture.

Milioni di tombe contenute nei cimiteri italiani, ognuna delle quali è meta di ricordi, sono tuttavia testimonianza di un rapporto non ancora spezzato tra la comunità e i siti cimiteriali che costituiscono una sorta di grande archivio collettivo nel quale viene conservata la memoria non solo dei grandi fatti (guerre, disastri, eccetera) ma anche delle private e domestiche vicissitudini.

Su queste strutture — come su quelle che ineriscono i servizi necroscopici (depositi, obitori e camere ardenti) poste a confrontarsi con l'immediatezza della per-

dita, occorre quindi configurare funzioni di governo locale più pregnanti e delicate, proprio perché nella loro gestione, pur in uno scenario fatto di luci e di ombre, sono venuti a costituirsi tratti distintivi delle comunità locali e delle loro trasformazioni.

Le dimensioni delle aree cimiteriali, la consistenza delle spese di mantenimento sostenute dai comuni, la stratificazione di memorie, di apparati simbolici, di aspettative delle famiglie sono quindi fattori che impongono di articolare, secondo una fisionomia riconoscibile, politiche di intervento volte non solamente al soddisfacimento quantitativo dei fabbisogni materiali.

Quantità (ovvero costante disponibilità di sepolture a lunga durata) ed estensione (ovvero area cimiteriale impegnata) non sono più i soli termini con i quali si possa circoscrivere completamente una nozione di servizio pubblico cimiteriale. Infatti i pur pressanti problemi di spazio cimiteriale non risolvono l'intero orizzonte delle scelte: oggi è l'intero sistema cimiteriale a dover essere oggetto di politiche inerenti non solo la gestione dei suoli, ma anche la conservazione e il recupero dei manufatti storico-artistici e dei contesti ambientali con particolari emergenze, la riqualificazione urbanistica delle aree di rispetto, la salvaguardia ambientale e del verde.

Le recenti modificazioni legislative inerenti l'onerosità dei servizi di sepoltura, parallelamente alle norme sulla dispersione delle ceneri o sul loro affidamento ai familiari, rendono ancora più acuta la necessità di una normazione che consenta una gestione più attenta e prudente delle nuove risorse finanziarie che derivano dalla spesa delle famiglie.

Se da una parte è indubbio che il consolidarsi delle esperienze da parte di soggetti gestori privati avrà delle conseguenze sul miglioramento della qualità delle strutture cimiteriali, con una maggiore attenzione a quei dettagli che possono meglio comunicare l'idea di qualcosa di ben curato e di pensato ai destinatari, è altrettanto vero che i comuni non pos-

sono dismettere l'esclusiva della proprietà delle strutture cimiteriali.

Il mantenimento della proprietà comunale sui cimiteri non è dovuto all'astratto ossequio a ideologie « collettiviste », ma al riconoscimento che in questi spazi « sociali » possa e debba essere costantemente rinnovato un percorso condiviso tra istituzione e società civile (nelle sue articolazioni di soggetti economici privati, ma anche provenienti dal mondo della cultura e delle professioni) che abbia la finalità di tutelare le migliaia e migliaia di opere d'arte esistenti, di garantire caratteristiche di eccellenza per le nuove edificazioni future e di salvaguardare, impedendo che siano snaturate, le caratteristiche complesse dei luoghi.

Nei cimiteri non si vendono solamente beni di consumo, ma si opera una costante ridefinizione di quel segmento di identità collettiva e di socializzazione « primaria » che si esprime nei riti di sepoltura e nella memoria delle generazioni precedenti.

Per far questo si è avuto a riferimento la recente normativa approvata dal Parlamento contenuta nell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ma anche esperienze statunitensi, uno dei pochi Paesi nei quali si hanno anche gestioni non interamente pubbliche dei cimiteri, sottoposte a verifica di funzionamento da un numero considerevole di anni.

Di seguito sono illustrati i contenuti degli articoli della proposta di legge.

All'articolo 1 sono definiti gli scopi della disciplina del settore mortuario ed il concorso nella materia dei vari livelli di governo centrale e locale. Viene posto inoltre l'accento, pur nel rispetto dei differenti usi funerari, espressi da ciascuna comunità locale, sul perseguimento di criteri unitari ed omogenei per tutto il territorio nazionale riguardo ai procedimenti amministrativi di polizia mortuaria e al mantenimento di *standard* sanitari di garanzia nello svolgimento delle pratiche funebri. Si identifica nel sindaco il soggetto responsabile dell'ordine e della vigilanza sulla materia funeraria, coadiuvato, per la parte igienico-sanitaria, dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.

La legge salvaguarda, infine, l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

All'articolo 2 si procede all'aggiornamento del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

il comma 1 modifica l'articolo 103, con alcuni aggiornamenti terminologici e mantiene, ai fini della omogeneità delle rilevazioni statistiche, la competenza dello Stato sull'emanazione di norme indicanti la modulistica della denuncia delle cause di morte. Sono inoltre ridefiniti in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative;

il comma 2 modifica l'articolo 228, attribuendo allo Stato la competenza regolamentare circa l'individuazione di requisiti tecnico-sanitari minimali per i progetti di ampliamento o costruzione di nuovi cimiteri, di crematori, di obitori, di depositi di osservazione e di camere ardenti. La realizzazione di queste strutture dovrà essere approvata dai comuni in conformità anche ad eventuali ulteriori requisiti che regioni o province autonome potranno stabilire. Si individua nella concertazione tra i vari livelli di governo locale il metodo per la pianificazione regionale delle infrastrutture cimiteriali o necroscopiche. Ogni comune è tenuto all'adozione di un piano regolatore cimiteriale, da sottoporre all'approvazione regionale, e da redigere conformemente ai criteri generali individuati dal regolamento statale e dalle più specifiche indicazioni emanate da ogni regione o provincia autonoma;

il comma 3 sostituisce l'articolo 254, procedendo ad alcuni aggiornamenti terminologici ed alla ridefinizione in euro degli importi pecuniari delle ammende per violazione degli obblighi;

il comma 4 modifica la rubrica del titolo VI in « Delle attività funerarie »;

il comma 5, sostituisce l'articolo 337. La proiezione statistica del tasso di mortalità per i successivi venti anni, i bacini

ottimali per la costruzione di impianti di cremazione, di camere ardenti e di obitori sono individuati tra gli obiettivi minimi della pianificazione territoriale di infrastrutture mortuarie. Si individuano inoltre nel ricorso alle modalità e alle tecniche di sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri, nel favorire il ricorso alla cremazione, nel recupero e nel riuso delle tombe abbandonate, salvaguardando le peculiarità storiche e architettoniche presenti, nonché nel perseguimento dell'obiettivo di associare le funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali, alcuni criteri cui dovrà tendere l'organizzazione dei servizi mortuari risultante dalla concertazione tra regioni e comuni. I servizi funerari sono definiti servizi pubblici locali per la cui gestione si applica l'articolo 113-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Purtuttavia, a salvaguardia delle infrastrutture mortuarie, che costituiscono dei beni inalienabili a servizio di tutta la comunità, si individuano limiti alla possibilità della loro cessione da parte degli enti locali e ne viene separata la proprietà dalla gestione. Si definiscono inoltre la durata massima degli affidamenti e le norme di garanzia circa gli accantonamenti obbligatori da parte del gestore al fine di assicurare la manutenzione delle aree cimiteriali. Per la gestione delle infrastrutture mortuarie, in consonanza al loro carattere di dotazioni strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche, si prescrive l'obbligo alla separazione societaria vietando al soggetto gestore l'esercizio dell'attività funebre (in seguito definita), venendo così perseguiti principi di tutela del mercato e della concorrenza. Si individua nel comune il livello di governo locale cui, nel rispetto della normativa statale e regionale, sono affidate funzioni autorizzative dei gestori di infrastrutture mortuarie;

il comma 6 modifica l'articolo 338, sopprimendo la previsione introdotta dalla legge n. 130 del 2001, che esclude i cimiteri di urne all'obbligo di essere situati ad almeno 200 metri dai centri abitati e

ridefinendo in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative;

il comma 7 sostituisce l'articolo 339 definendo l'espressione « trasporto funebre » (definizione che mancava nel vigente testo). Si attribuiscono all'ufficiale di stato civile le competenze autorizzative prima in capo al sindaco e, parallelamente, si conferiscono all'incaricato al trasporto le responsabilità degli incaricati di pubblico servizio. Sono ridefiniti in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative »;

il comma 8 sostituisce l'articolo 340 procedendo all'adeguamento del testo in relazione alle nuove disposizioni in materia di cremazione e di destinazione delle ceneri. Sono ridefiniti in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative;

il comma 9 sostituisce l'articolo 341 trasferendo dallo Stato alla regione o alla provincia autonoma la facoltà di autorizzare, sentito il comune interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, circoscrivendone i casi;

il comma 10 introduce l'articolo 341-bis, definendo l'espressione « attività funebre » (definizione che mancava nel nostro ordinamento), considerato un servizio che deve assicurare in forma congiunta tanto la rappresentanza della famiglia del defunto, quanto la vendita di feretri e di articoli funerari nonché le prestazioni di trasporto. Sono individuati i soggetti in grado di svolgere l'attività funebre, o solamente, secondo certe garanzie, l'attività di trasporto, nonché determinate le relative dotazioni tecniche minimali. Si attribuisce al comune il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti che vogliono esercitare l'attività funebre, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono introdotti meccanismi sanzionatori per comportamenti commercialmente ed eticamente scorretti;

il comma 11 sostituisce l'articolo 343, modificando la recente legge 30 marzo 2001, n. 130, per renderla immediata-

mente applicabile. A tale fine si procede ad una semplificazione dei procedimenti amministrativi in capo allo stato civile e all'individuazione di responsabili sanitari dell'espianto di stimolatore cardiaco che, se cremato unitamente al defunto, potrebbe provocare, in taluni casi, danni ambientali e all'impianto. Si definisce un termine entro il quale il soggetto gestore è tenuto, pena la sospensione dell'attività, a dotare l'impianto crematorio di una sala per la celebrazione di esequie. Sono, infine, abrogate alcune norme della medesima legge n. 130 del 2001 di difficoltosa attuabilità inerenti la conservazione di campioni biologici di tutti i defunti e superate dai criteri di pianificazione introdotti della presente proposta di legge;

il comma 12 modifica l'articolo 344, stabilendo che ogni comune, nel rispetto dell'autonomia regolamentare costituzionalmente riconosciuta, è tenuto ad adottare un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, conforme alle normative statali e regionali. Si ridefiniscono in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative;

il comma 13 sostituisce l'articolo 345, individuando percorsi per l'omologazione regionale dei regolamenti comunali di igiene e sanità e di quelli relativi alla materia funeraria. È inoltre precisato un potere sostitutivo da parte della regione in caso di inadempienza comunale all'obbligo di emanazione di tali regolamenti;

il comma 14 modifica l'articolo 358 ridefinendo in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

All'articolo 3 si prevede l'adozione del regolamento di attuazione della legge, recante, in particolare, norme per la definizione di *standard* procedurali e gestionali generali riguardanti: denuncia di morte ed accertamento dei decessi; accertamento e certificazione della morte; locali di osservazione ed obitori e fissazione di idonee garanzie ai fini di un eventuale intervento dell'ambiente giudiziaria; tra-

sporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane; autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri; disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese norme costruttive, piani regolatori cimiteriali, modalità per la sepoltura e per la cremazione, nonché norme tecniche sui feretri e sui materiali da impiegare; prescrizioni tecniche per camera mortuaria, sala autopsie, camera ardente, ossario comune, cinerario comune e luogo di dispersione delle ceneri; reparti speciali nei cimiteri; tutela dalle malattie infettive diffuse; norme in caso di soppressione dei cimiteri; procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi. Si ritiene che la

regolamentazione attuativa statale debba essere emanata, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio di Stato.

All'articolo 4 si affronta il problema dei cimiteri per animali che risulta molto sentito specialmente dalle fasce di popolazione anziana delle città. Sono individuate norme semplificate di salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari con rinvio ad una regolamentazione attuativa statale integrata dalla normativa regionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto e attribuzioni).

1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare, nel rispetto delle norme concernenti la gestione dei servizi pubblici e dello stato civile, la materia funeraria, intesa quale insieme dei servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, definendo le competenze dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

2. La disciplina del settore mortuario è basata sui seguenti principi:

a) unitarietà del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione nonché a tutela della salute;

b) unitarietà del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, le ceneri e le ossa umane, da attribuire come competenza allo stato civile;

c) salvaguardia, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere *a)* e *b)*, dei differenti usi funerari espressi da ciascuna comunità locale.

3. L'ordine e la vigilanza sulla materia funeraria sono attribuiti al sindaco del comune nel cui territorio si svolge l'attività, che si avvale, in materia igienico-sanitaria, dell'opera dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e, in materia di polizia mortuaria, del personale comunale da lui incaricato.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

1. All'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) in qualità di medico curante, a rilasciare un certificato di morte nel quale si attestino la data e l'ora, il luogo e le circostanze del decesso e, ove possibile, la malattia che, a giudizio del medico stesso, è stata la presumibile causa della morte. Copia del certificato è tempestivamente inoltrata al medico necroscopo territorialmente competente, che esegue la visita necroscopica, identifica la salma, accerta la causa della morte, acquisisce gli elementi utili ad escludere l'ipotesi di reato e compila la scheda di rilevamento statistico sulla causa di morte, trasmettendone copia all'ufficiale di stato civile »;

b) al primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) ad informare l'azienda sanitaria locale competente per territorio dei fatti che possono interessare la sanità pubblica; »;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme stabilite da apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su apposito modulo che consenta rilevazioni statistiche »;

d) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000 ».

2. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « cimiteri, » è soppressa;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I progetti di ampliamento o costruzione di nuovi cimiteri di crematori, di obitori, di depositi di osservazione e di camere ardenti sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-sanitari stabiliti da apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia e alle norme eventualmente fissate dalla regione o dalla provincia autonoma competente.

Le regioni e le province autonome, previa intesa con i comuni e con gli altri enti locali interessati, sono tenute a predisporre, rispettivamente, piani regionali e provinciali per individuare gli ambiti territoriali ottimali concernenti le dotazioni infrastrutturali di cui al quinto comma.

Ogni comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale da sottoporre all'approvazione della regione o della provincia autonoma di appartenenza, secondo i requisiti stabiliti con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, ed i conformità alle norme eventualmente fissate dalla regione o dalla provincia autonoma competente ».

3. L'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 254. 1. Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia all'azienda sanitaria locale e coadiuvarla, se occorre, nella

esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie.

2. Il contravventore è punito con l'amenda da euro 3.000 a euro 9.000, alla quale si aggiunge, nei casi gravi la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso ».

4. La rubrica del titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dalla seguente: « Delle attività funerarie ».

5. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 337. 1. I servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di servizi funerari della popolazione sono definiti tenendo conto:

a) del tasso di mortalità, determinato come rapporto tra la mortalità annua di residenti in ogni territorio in rapporto alla popolazione residente media dell'anno, registrato nell'ultimo decennio, e di quello prevedibile per il futuro, nell'arco di almeno venti anni;

b) della necessità di garantire la presenza di un crematorio almeno ogni 4.000 decessi annui di residenti e situato a non oltre 30 chilometri di distanza dai comuni limitrofi, fatte salve eventuali deroghe stabilite dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in relazione alla locale situazione orografica e ai sistemi di comunicazione;

c) della necessità di garantire la presenza di un cimitero, di un deposito di osservazione o di una camera ardente, situati a non oltre 20 chilometri di distanza dai comuni limitrofi, fatte salve le eventuali deroghe stabilite ai sensi della lettera b);

d) della necessità di garantire la presenza di un obitorio almeno in ogni capoluogo di provincia.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni e le province autonome definiscono, d'intesa con i comuni e gli altri enti locali interessati secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o della provincia autonoma, trasferendo ove necessario le ricorrenti risorse economiche, quantità e *standard* di qualità dei servizi e degli impianti oggetto del presente testo unico, definiti ai sensi del comma 1, in modo da soddisfare le esigenze funerarie essenziali dei cittadini in osservanza dei seguenti criteri:

a) ricorso alle modalità e alle tecniche di sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri;

b) favorire il ricorso alla cremazione;

c) recupero e riuso delle tombe abbandonate, salva guardando le peculiarità storiche e architettoniche presenti;

d) perseguimento dell'obiettivo di associare le funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali.

3. Gli ambiti territoriali ottimali di cui al sesto comma dell'articolo 228 sono definiti in base al fabbisogno di servizi e di impianti, considerate le dotazioni minime di cui all'articolo 337 e tenuto conto delle strutture già esistenti.

4. I servizi funerari sono servizi pubblici locali e ad essi si applica l'articolo 113-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5. Le garanzie volte a salvaguardare i diritti fondamentali della popolazione sono stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e dalle norme eventualmente fissate dalla regione o dalla provincia autonoma, nonché dal regolamento comunale in materia funeraria, secondo i seguenti principi:

a) gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati al-

l'esercizio dei servizi funerari salvo quanto stabilito alla lettera *b*);

b) gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi funerari a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati dell'erogazione del servizio o, nel caso sia prevista la gestione separata degli impianti, delle reti e delle dotazioni patrimoniali, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dagli enti locali. Alla citata società gli enti locali possono anche assegnare la gestione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali, nonché il compito di espletare la gara per l'affidamento dell'erogazione del servizio;

c) la concessione di aree cimiteriali appartenenti al demanio comunale è effettuata unicamente dall'ente locale;

d) la cessione in uso di spazi cimiteriali diversi da quelli indicati alla lettera *c*) può essere effettuata dai gestori del cimitero, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n. 130. Ove la durata della cessione in uso sia superiore al restante periodo di affidamento di gestione, il relativo contratto è sottoscritto anche da un rappresentante dell'ente locale. Ai fini economici all'ente locale e al gestore è attribuita, proporzionalmente al periodo di propria competenza, la parte di ricavi spettante per tali cessioni;

e) la durata massima dell'affidamento per la gestione dei servizi e degli impianti oggetto della presente legge è pari a:

1) per i cimiteri: trenta anni;

2) per i crematori, i depositi di osservazione, gli obitori e le camere ardenti: venti anni;

f) una quota percentuale degli introiti corrispondenti alla concessione o alla cessione in uso di spazi cimiteriali non inferiore al 10 per cento incrementabile fino ad un massimo del 20 per cento per scelta della regione, della provincia autonoma o dell'ente locale competente è destinata a garantire la permanenza nel tempo della manutenzione degli spazi cimiteriali, con la seguente destinazione d'uso:

1) in caso di introito diretto nel bilancio dell'ente locale, con specifico vincolo di destinazione;

2) negli altri casi, con il vincolo della destinazione dei fondi in specifiche gestioni speciali distinte in termini proprietari dal gestore del cimitero, produttrici di un reddito annuo con il quale garantire la manutenzione cimiteriale;

g) la gestione di depositi di osservazione o di obitori è consentita unicamente a soggetti che, a qualunque titolo e in qualunque forma, non gestiscano contemporaneamente attività funebri;

h) nel caso la gestione di cimitero sia svolta da soggetto che, a qualunque titolo o in qualunque forma, svolge anche attività funebri, è d'obbligo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

i) per poter svolgere attività funebri è necessaria l'autorizzazione del comune nel quale ha sede l'impresa, rilasciata secondo i criteri stabiliti dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in conformità agli *standard* qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale dal regolamento di cui all'articolo 341-*bis*, comma 3;

l) la gestione del deposito di osservazione o dell'obitorio, salvo che la stessa non sia effettuata da un istituto di medicina legale e delle assicurazioni o da una struttura sanitaria accreditata, è consentita previa autorizzazione del comune nel quale ha sede il deposito o l'obitorio, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti

dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in conformità agli *standard* qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale dal regolamento di cui all'articolo 341-*bis*, comma 3;

m) la gestione del cimitero, del crematorio o della camera ardente è consentita previa autorizzazione del comune nel quale ha sede, rispettivamente, il cimitero, il crematorio o la camera ardente, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in conformità agli *standard* qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale dal regolamento di cui all'articolo 341-*bis*, comma 3.

6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 341-*bis*, comma 3, fatti salvi i provvedimenti delle regioni, delle province autonome e dei comuni è consentita la prosecuzione delle gestioni e delle attività in corso, fino alla loro naturale scadenza, nonché la gestione di attività funebri previa autorizzazione all'esercizio del commercio per attività non alimentare e licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ».

6. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « , tranne il caso dei cimiteri di urne » sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 9.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza ».

7. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 339. 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di tali luoghi mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, nonché la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità del Paese di destinazione, se il luogo è situato all'estero.

4. L'incaricato del trasporto di un cadavere è incaricato di pubblico servizio.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia e delle norme eventualmente fissate dalla regione o dalla provincia autonoma competente.

6. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000 ».

8. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 340. 1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero.

2. È vietato conservare o disperdere ceneri umane al di fuori dei cimiteri o in luoghi e secondo modalità diverse da quanto stabilito dalla legge 30 marzo 2001,

n. 130, come modificata dal presente testo unico.

3. È fatta eccezione ai divieti di cui ai commi che precedono per la sepoltura di cadaveri, ossa umane o ceneri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

4. Il contravventore è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 9.000 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere, delle ceneri o delle ossa umane al cimitero ».

9. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 341. 1. La regione o la provincia autonoma competente ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto delle rispettive giunte, sentito il comune interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle leggi e dai regolamenti in materia ».

10. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 341-bis. 1. Per attività funebre è da intendere un servizio che comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre in quanto agenzia d'affari ai sensi dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) casse mortuarie e altri articoli funebri purché in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere.

2. L'attività funebre deve essere svolta, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e alle altre norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, da:

a) imprese che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del codice civile; in tale ambito sono comprese anche le associazioni riconosciute o gli altri enti morali di cui alla lettera c) quando non operano a favore dei propri associati;

b) affidatari di servizio ai sensi dell'articolo 113-*bis* nonché da consorzi previsti dall'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) associazioni riconosciute o altri enti morali che hanno fra i propri fini lo svolgimento delle attività funebri a favore dei propri soci.

3. Per poter svolgere l'attività funebre, è necessaria l'autorizzazione del comune nel quale ha sede l'impresa, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, in conformità agli *standard* quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia.

4. L'autorizzazione a svolgere l'attività funebre, è titolo sufficiente ad effettuare il trasporto di cadavere anche al di fuori del territorio del comune sede dell'impresa, purché siano garantiti i requisiti qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per il territorio nazionale con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia.

5. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate dal comune sede dell'impresa al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della

legge 15 gennaio 1992, n. 21, e devono garantire il rispetto degli *standard* qualitativi e quantitativi stabiliti dal regolamento di cui al comma 4 del presente articolo. L'autorizzazione consente l'effettuazione del trasporto sull'intero territorio nazionale.

6. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 deve in ogni caso essere garantita:

a) la disponibilità continuativa di una autorimessa attrezzata per la disinfezione ed il ricovero di almeno un carro funebre;

b) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre;

c) la disponibilità di personale e di dotazioni strumentali in grado di garantire il rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della salute dei lavoratori, nonché in regola per quanto concerne gli obblighi contributivi;

d) la disponibilità di personale che possieda caratteristiche di moralità equiparate a quelle previste dalla legislazione vigente per i dipendenti della pubblica amministrazione;

e) la disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

f) la presenza di un responsabile della conduzione dell'attività funebre, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa.

7. Fatta salva l'irrogazione di eventuali sanzioni penali, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente delle offerte, delle promesse, dei doni o dei vantaggi di qualunque genere, per ottenere da una persona che, per motivi legati alla propria professione, è a conoscenza di un decesso, informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è immediatamente sospeso dall'esercizio dell'attività e assoggettato a sanzioni stabilite in relazione alla gravità del fatto commesso, fino alla revoca definitiva

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività medesima ».

11. L'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 343. *1.* La pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà espressa per iscritto dal defunto, la dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificata dal presente articolo.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinea è sostituito dal seguente:

“Le norme vigenti in materia di cremazione sono modificate sulla base dei seguenti principi:”.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, al numero 3) della lettera *b)* le parole da: “stato civile del comune di decesso o di residenza” a: “residenza del defunto” sono sostituite dalle seguenti: “stato civile del comune di decesso”.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, le lettere *g)*, *h)* e *i)* sono sostituite dalle seguenti:

“*g)* la cremazione di resti mortali, in quanto esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, definiti tali perchè decorsi i termini ordinari, ovvero almeno dieci anni dalla prima inumazione o almeno venti anni dalla prima tumulazione in loculo stagno, è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trovano detti resti mortali, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera *b)*, numero 3), o, in caso di loro disinteresse, su richiesta del gestore del cimitero. Per disinteresse è da intendere la mancata richiesta di esumazione o di estumulazione al termine, rispettivamente, dell'ordinaria inumazione o dell'ordinaria tumulazione, cui fa seguito, a cura dell'ufficiale dello stato civile, la pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del comune dove si trova il cimitero, con l'indicazione

della richiesta del gestore del cimitero di procedere a cremazione dei resti mortali;

h) obbligo per il medico curante o, in sua assenza, per il medico necroscopo, di espianato dal cadavere dello stimolatore cardiaco in tutti i casi in cui si ha ragione di ritenere che debba seguire la cremazione;

i) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni crematorio deve essere dotato di una sala multiconfessionale adibita allo svolgimento del rito di commemorazione del defunto e atta a garantire un dignitoso commiato. Decorso inutilmente tale termine, al crematorio è fatto divieto di effettuare cremazioni di feretri”.

5. La rubrica dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituita dalla seguente: “Modifiche alla legislazione vigente”.

6. L'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è abrogato.

7. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è prorogato a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. Gli impianti di cremazione devono essere adeguati alle disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificata dal presente articolo, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

12. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « la polizia mortuaria » sono soppresse;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Ogni comune è tenuto ad adottare un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in

materia e con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, nonché delle norme eventualmente fissate dalla regione o dalla provincia autonoma competente »;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 fino a euro 9.000, con procedure definite dai citati regolamenti ».

13. L'articolo 345 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 345. 1. Il consiglio comunale, previo parere dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, da rendere entro sessanta giorni dalla richiesta, delibera il regolamento locale di igiene e sanità e quello in materia funeraria, la cui esecutività e pubblicazione avviene nei modi e nei tempi stabiliti dal capo I del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed acquista efficacia con l'omologazione da parte della regione o della provincia autonoma competente effettuata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Copia del regolamento comunale di cui al comma 1 è trasmessa alla regione o alla provincia autonoma competente per l'omologazione, la quale si esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente detto termine, fatta salva una proroga per eventuali chiarimenti, il regolamento si intende approvato. Copia dello stesso regolamento deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma competente e nell'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.

3. La regione o la provincia autonoma competente può assegnare al comune un

termine per la compilazione del regolamento locale di igiene e sanità e del regolamento in materia funeraria. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti sono redatti d'ufficio, e la regione o la provincia autonoma nomina un commissario *ad acta* per l'approvazione e l'attuazione dei regolamenti, con oneri a carico del comune inadempiente ».

14. Al secondo comma dell'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le parole: « da lire tremilioni a lire diciottomilioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 a euro 9.000 ».

ART. 3.

(Regolamento di attuazione).

1. Con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con il ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio di Stato, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme attuative di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie specificamente individuate dalla presente legge, nelle seguenti materie:

a) denuncia di morte ed accertamento dei decessi;

b) accertamento e certificazione della morte;

c) locali di osservazione ed obitori; fissazione di idonee garanzie ai fini di un eventuale intervento dell'autorità giudiziaria;

d) trasporti internazionali di cadaveri, di ceneri e di ossa umane;

e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

f) disposizioni generali sui cimiteri, ivi compresi le norme costruttive, i piani regolatori cimiteriali, le modalità per la sepoltura e per la cremazione, nonché le norme tecniche che devono possedere i feretri ed i materiali da impiegare;

g) prescrizioni tecniche per la camera mortuaria, la sala autopsie, la camera ardente, l'ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;

h) reparti speciali nei cimiteri;

i) tutela dalle malattie infettive diffuse;

l) norme in caso di soppressione dei cimiteri;

m) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

ART. 4.

(Cimiteri per animali d'affezione).

1. Per i cimiteri di animali d'affezione si applica la normativa stabilita dalla presente legge e, in particolare, dal regolamento di cui all'articolo 3, integrata con le eventuali norme emanate dalle regioni e dalle province autonome, tenuto conto delle differenze dimensionali tra le spoglie di animali e quelle dei cadaveri.

2. Per il trasporto delle spoglie degli animali è sufficiente la certificazione veterinaria e l'uso di mezzi autorizzati dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo n. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0049370